

TI_GERICHTE 52.2013.196 vom 27. November 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-11-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2013.196

FR: TI_GERICHTE 52.2013.196 du 27 novembre 2013

IT: TI_GERICHTE 52.2013.196 del 27 novembre 2013

Regeste

Licenza edilizia. Antenna di telefonia mobile

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certe sono la legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccata dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e la tempestività del ricorso (art. 46 cpv. 1 LPamm).

E. 1.2

Resta da verificare se il ricorso, in quanto rivolto contro un giudizio di rinvio, sia ammissibile.

E. 1.2.1

Giusta l'art. 59 cpv. 1 LPamm, se il Consiglio di Stato an-nulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione. Le decisioni con cui l'autorità di ricorso rinvia la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio sono di natura incidentale o definitiva a seconda del loro contenuto concreto. Sono incidentali quando lasciano all'istanza inferiore perlomeno una certa libertà d'azione o di apprezzamento e non esplicano effetti di cosa giudicata. Sono invece definitive se statuiscono in modo vincolante su determinate questioni, soprattutto di merito. Se sono definitive, sono normalmente impugnabili. Se sono incidentali, sono invece impugnabili solo se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 LPamm; cfr. STA 52.2010.21-29 del 24 settembre 2010, consid. 1.5; STA 52.2009.441 del 20 aprile 2010, consid. 2.1). Un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 44 LPamm, quando il ricorrente ha un interesse degno di protezione all'immediata mo-difica o all'annullamento della decisione impugnata. Il danno può anche consistere in un pregiudizio di mero fatto. Non basta comunque che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. STA 52.2009.441 citata, consid. 2; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 44 LPamm, n. 2d e 3; per la nozione di pregiudizio di fatto cfr. anche Felix Uhlmann/ Simone Wälle-Bär, in *Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren*, Zurigo 2009, ad art. 46, n. 7 segg.; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, *Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern*, Berna 1997, ad art. 61 n. 5).

E. 1.2.2

Con il giudizio impugnato, l'Esecutivo cantonale ha in particolare stabilito che l'impianto deve sottostare all'art. 7 NAPR, che limita gli ingombri dei corpi tecnici (cfr. infra, consid. 2), nonché al principio di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio sancito dagli artt. 94 cpv. 2 e 99 Lst, frattanto entrato in vigore (cfr. infra, consid. 3). Su questi punti il giudizio - pur non pronunciandosi ancora sul rispetto o meno di queste disposizioni - è vincolante. Il comune, rispettivamente i Servizi generali del Dipartimento del territorio, ai quali la causa è stata rinviata per nuova decisione, devono attenervisi. Sull'obbligo di rispettare queste disposizioni, il Governo ha dunque statuito in modo definitivo. Da questo limitato profilo, il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Ne va diversamente per la disdetta da parte dei concessionari di telefonia mobile dei citati accordi di coordinamento. Il Governo si è infatti limitato a indicare che l'autorità di prime cure, nella decisione che è chiamato a rendere, dovrà tener conto di questa circostanza. Non ha impartito alcuna istruzione vincolante; non si è pronunciato sul coordinamento previsto dall'art. 5 del regolamento di applicazione dell'ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI; RL 9.2.1.1.5).

E. 1.3

Con queste precisazioni, l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove genericamente sollecitate dall'insorgente (sopralluogo, testi, ecc.) non appaiono in grado di portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. 2. Art. 7 NAPR-PN 2.1. Secondo l'art. 7 NAPRP-NP, i corpi tecnici non devono essere computati nelle altezze degli edifici, purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili. Scostandosi dall'art. 40 cpv. 1 LE, che per misurare l'altezza degli edifici fa riferimento al cornicione di gronda o al parapetto, prescindendo dai corpi tecnici, la norma in oggetto esime lo sviluppo verticale di questi ingombri dal computo dell'altezza degli edifici nella misura in cui sono contenuti nei limiti strettamente indispensabili. Essa si limita tutto sommato a regolare la computabilità dell'altezza dei corpi tecnici in quella degli edifici, imponendo di conteggiarla se travalicano i limiti dell'indispensabilità. Fintanto che non superano l'altezza massima degli edifici, i corpi tecnici possono essere autorizzati a prescindere dalla loro indispensabilità. Se non sono necessari, vengono semplicemente conteggiati nell'altezza dell'edificio. Oltre questo limite, per essere autorizzati devono invece risultare strettamente indispensabili. 2.2. Nella misura in cui sono rispettati i limiti del diritto federale in materia di telecomunicazioni e di protezione dell'ambiente, anche le antenne possono essere assoggettate a prescrizioni edilizie e pianificatorie volte a preservare le caratteristiche e la qualità di un determinato comparto di territorio (cfr. STF 1C.239/2011 del 30 novembre 2011, consid. 2.3). Entro questi limiti, l'art. 7 NAPRP-NP può dunque essere applicato anche alle antenne di telefonia mobile. Per rapporto a questa categoria di impianti, la norma - volta a contenere allo stretto necessario l'ingombro dei corpi tecnici sporgenti dal tetto di stabili situati all'interno del nucleo che oltrepassano l'altezza massima degli edifici - si limita in definitiva ad esigere dal concessionario di fornire i motivi che giustificano le dimensioni dell'impianto, per motivi tecnici-funzionali (cfr. anche STF 1C.328/2007 del 18 dicembre 2007). Non vieta od ostacola in misura inammissibile la loro realizzazione (ad esempio, come nel caso di una prescrizione che fissa un limite d'altezza massimo, cfr. sul tema: DTF 133 II 353 consid. 4.2; STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013, consid. 2 con rinvii). 2.3. Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni che precedono, a giusta ragione il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'impianto in oggetto, da trattare alla stregua di un corpo tecnico, dovesse rispettare l'art. 7 NAPRP-NP. Nella misura in cui sostiene che le antenne sarebbero effettivamente

contenute nei limiti del necessario, neppure la ricorrente contesta alla fin fine questa conclusione. Le motivazioni che adduce per giustificare le dimensioni dell'impianto - che non emergevano peraltro già dalla "scheda dei dati sul sito", ma rappresentano piuttosto una spiegazione aggiuntiva sulla scorta degli elementi in essa contenuti - non devono per contro essere vagliate per la prima volta in questa sede. Tali motivazioni - su cui le precedenti istanze non si sono ancora pronunciate - saranno se del caso oggetto della nuova decisione, che l'autorità di prime cure è chiamata a rendere. 3. Principio di inserimento ordinato e armonioso 3.1. Fino al 1° gennaio 2012, la legislazione del nostro Cantone, segnatamente il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) e il relativo regolamento, prevedevano due clausole estetiche generali negative. Per i paesaggi e i panorami pittoreschi vigeva il divieto di deturpazione (art. 2 cpv. 2 DLBN e 3 cpv. 2 lett. d RBN), in base al quale erano vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. In particolare, erano vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere (cfr. art.

E. 3

cpv. 2 lett. d RBN). Nei siti dichiarati pittoreschi vigeva invece il divieto di alterazione (art. 3 cpv. 2 lett. c RBN), che imponeva ad ogni intervento di integrarsi convenientemente in un sito, vietando ogni pregiudizio o anche solo la modifica apprezzabile del carattere e dell'armonia dell'ambiente naturale o antropico (cfr. Lorenzo Ana stasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 355 segg. con rinvii). La legge sullo sviluppo territoriale, entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (cfr. BU 2011, pag. 525 segg. e pag. 621 segg.), ha abrogato e sostituito il DLBN. All'art. 92 cpv. 2 Lst, ha in particolare introdotto un principio operativo, che costituisce una clausola estetica positiva, in luogo delle suddette clausole negative. Tale principio, di natura positiva, esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.

E. 3.2

Nel caso concreto, nel giudizio di rinvio il Consiglio di Stato ha disposto che la domanda di costruzione per le antenne di telefonia mobile, su cui il municipio e l'autorità dipartimentale sono nuovamente chiamate a chinarsi, dovrà essere valutata non più alla luce del DLBN - frattanto abrogato - ma del principio di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, che non prevede più una clausola estetica negativa ma positiva. La conclusione del Governo non presta il fianco a critiche. Per principio il Consiglio di Stato applica infatti il diritto in vigore al momento in cui emana la sua decisione (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 3; cfr. STA 52.2012.172 del 11 dicembre 2012, consid. 5). La disposizione di cui all'art. 107 Lst, secondo cui le procedure in corso prima dell'entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo il diritto anteriore, concerne unicamente le procedure in corso, ovvero quelle pianificatorie avviate secondo l'ora abrogata legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365). Né dal suo testo né dai materiali legislativi (cfr. citato messaggio 9 dicembre 2009 n. 6309) risulta che l'art. 107 Lst concerna anche l'applicazione del DLBN, in sede di rilascio del

permesso. Anche su questo punto, il giudizio impugnato deve pertanto essere confermato. Se l'impianto risponda al principio di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio è invece questione di merito, sui cui le autorità di prime cure - segnatamente l'Ufficio della natura e del paesaggio (cfr. art. 99 cpv. 1 lett. b LSt e 109 cpv. 1 lett. b RLst) - deve ancora pronunciarsi ed esula pertanto dal presente giudizio (cfr. comunque sulla tematica della clausola estetica: STA 52.2011.323 citata, consid. 3). 4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve di conseguenza essere respinto. 4.2. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio di fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.